

3

Le dette Barche trovandosi al Mare in traccia dei Bastimenti diretti per questi Porti, non dovranno farsi lecito di passar le Foci senza la presenza degli Ammiraglj, avvertendo anzi li Capitanj di far li soliti Tiri nelli debiti tempi, e distanze per lume degli Ammiraglj medesimi. Ma quando poi le strane combinazioni del Mare impedissero a' detti Ammiraglj l' uscita dai Porti, potranno esse Barche in detti soli particolari casi, e quando siano periti delli Segnali, condurre li Bastimenti entro dei Porti.

4

Tutte le Barche, che s' impiegassero in rimurchiare Bastimenti Mercantili, dovranno avere le Lancie, che servano a riconoscere la profondità delle Foci dei Porti, e dei Canali, contrassegnate a dovere, ed in eguaglianza a quelle degli Ammiraglj, onde evitar quei pericoli, che senza una tal norma, potrebbero facilmente incontrarsi. A questo fine ogni Patrone di Barca, dopo la pubblicazione del presente nel termine di giorni otto, e non più, dovrà farsi Bollare le sue Lancie dagli Ammiraglj, e farsi ripetere li Bolli stessi al caso di ogni sostituzione, in pena di D. 5. V. C. ad ogni Patrone, o Direttore, che non si prestasse a tal esecuzione. Che se poi o per questo, o per altro difetto, ed arbitrio di alcuna Barca da Remurchio derivasse danno a qualsivoglia Bastimento, che fosse stato sotto la sua

dire-